

DICHIARAZIONI DI INTENTO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI.

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, **va poi consegnata al fornitore o prestatore.** (Dlgs 175/2014).

La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr 322/1998).

Disposizioni transitorie

Fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. **Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.**

Tale ultima affermazione si ritiene che vada intesa nel modo seguente:

- Anche se la lettera di intento è già stata inviata dal fornitore dell'esportatore abituale secondo le vecchie regole, qualora la fatturazione in regime di non imponibilità prosegua anche sui restanti mesi del 2015, l'azienda esportatrice deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore. (Dlgs 175/2014).
- Pertanto, per le fatturazioni successive al 12/02/2015, il fornitore procederà in situazione di non imponibilità, solo se avrà prima ricevuto e riscontrato l'avvenuta presentazione telematica da parte della società esportatrice secondo le nuove regole. **Mancando tale riscontro, sarà costretto a fatturare con Iva.**